

NOTA INFORMATIVA[©]
PRINCIPALI MISURE FISCALI
DEL “DECRETO LIQUIDITÀ”
(DL n. 23 del 8 aprile 2020)

La presente Nota Informativa focalizza le **principali misure fiscali ex DL n. 23 del 08 aprile 2020**, cd. DL Liquidità (DL 23/2020), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 08 aprile 2020, n. 94, contenente misure urgenti, di tipo finanziarie e fiscali, finalizzate a garantire la continuità delle imprese colpite dal Covid-19.

▪ **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI, CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI**

Nello specifico, analizzando le principali misure fiscali introdotte dal decreto, si evidenzia che, ai sensi dell’*art. 18 del DL 23/2020*, è prevista la **sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi, scadenti nel periodo aprile e/o maggio 2020** ed in particolare di:

1. ritenute alla fonte, trattenute relative ad addizionale regionale e comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
2. imposta sul valore aggiunto;
3. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

La norma precisa che **tale sospensione opera per le imprese con sede o domicilio nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019, **pari ad:**

- **almeno il 33%**, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi non superiori a 50mln di euro.
- **almeno il 50%**, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi superiori a 50mln di euro.

I versamenti sospesi potranno effettuarsi successivamente senza applicazione di sanzioni e interessi ed in particolare:

- **in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure**
- **in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.**

▪ **VERSAMENTI SCADUTI IN DATA 16 MARZO 2020**

Inoltre, con riferimento ai versamenti ormai scaduti in data 16 marzo prorogati al 20 marzo dal DL 18/2020 ai quali non si è potuto adempiere, è possibile provvedervi, senza sanzioni e interessi, fino al 16 aprile, come previsto dall'*art. 21* del DL 23/2020.

▪ **ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER IL 2020**

Proseguendo l'analisi delle misure fiscali introdotte dal nuovo Decreto in oggetto, ai sensi dell'*art. 20*, è prevista, **per tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP, la possibilità di versare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora gli stessi vengano versati con il cd. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per l'esercizio 2020, in misura almeno pari all'80% della somma dovuta a titolo di acconto.**

Pertanto, la non applicazione delle sanzioni e interessi è prevista qualora lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, rientri nel margine del 20 per cento.

▪ **VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Ulteriore misura prevista dal DL 23/2020, ed in particolare dall'*art. 26*, riguarda il **versamento delle imposte di bollo sulle fatture elettroniche** che può essere effettuato:

- per le fatture **emesse nel primo trimestre solare**, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre.
- per le fatture **emesse nei primi due trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.